

N. R.G. 13/2023

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore

dott. Franco Pastorelli Giudice

dott. Massimiliano Magliacani Giudice

ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2.2.2023, il Pubblico Ministero chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di * potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento degli ingenti debiti nei confronti dell'Erario lo stato di insolvenza.

Differita più volte l'udienza su istanza della debitrice (costituitasi unitamente ai soci illimitatamente responsabili), la * accedeva alla Composizione negoziata della crisi che, però, dava esito negativo.

Sempre nulla opponendo il PM, l'udienza veniva nuovamente rinviata e la debitrice presentava ricorso per l'omologazione del concordato semplificato che veniva dichiarato inammissibile con provvedimento in data odierna.

All'odierna udienza il PM non è comparso, ma, come affermato da Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2019, n. 643, "Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata; ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate." Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss. CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.

Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:

- questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
- alla società e ai soci illimitatamente responsabili è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
- i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;

- parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di persone che è proprietaria di un immobile in cui è esercitata, in affitto di azienda, l'impresa di ristorazione gestita da Autogrill s.p.a..
- l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII come emerge chiaramente già dall'entità dei debiti nei confronti del creditore pubblico.

Il dato è pacifico.

- i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
- Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovvero la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
 1. dalle dichiarazioni con valore confessorio della debitrice effettuate nel corso della procedura di concordato semplificato;
 2. dal mancato pagamento del debito verso l'Erario e degli altri creditori per oltre 2 milioni di Euro, non contestati;
 3. dall'impossibilità di contrastare l'ingente passivo, avendo come entrate il solo canone di affitto dell'azienda non in grado di erodere la pesante situazione debitoria.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.

Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.

Egli, inoltre, appare la persona più adatta a ricoprire tale incarico, avendo già ben presente la situazione dell'impresa e della relativa azienda per averla conosciuta a fondo nel ruolo di ausiliario all'interno del concordato semplificato.

Vista la necessità di proseguire l'esercizio dell'impresa, mantenendo per il momento il rapporto con Autogrill s.p.a., richiamato l'art. 211 C.C.I.I., il curatore deve essere autorizzato a proseguire l'esercizio dell'impresa, che – essendo di fatto limitato alla riscossione dei canoni di affitto di azienda e al pagamento dei relativi oneri – non pare poter recare pregiudizio ai creditori.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di * con sede in * Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.

Nomina curatore il dott. * che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 7) a proseguire l'esercizio dell'impresa.

Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 29 gennaio 2025, alle ore 10:15.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII) Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 09/10/2024.

Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai

Depositato in cancelleria il 14 ottobre 2024